



## **Titolo**

Organi del sistema della giustizia sportiva – scadenza della nomina – proroga - art. 34, comma 17 Statuto - possibilità

## **Descrizione**

Il comma 17 dell'art. 34 dello statuto federale prevede la durata in carica per quattro anni e nulla dice circa la possibilità di (temporanea) proroga (*"Il mandato dei componenti degli Organi della giustizia sportiva ... ha durata quadriennale ed è rinnovabile per due volte"*). Quindi il sistema non esclude affatto la possibilità di proroga. Del resto, un conto è il rinnovo (oltre il secondo mandato) che è statutariamente vietato e un conto è la mera proroga. È noto, difatti, che mentre la proroga determina solo il prolungamento del rapporto - che, pertanto, prosegue dopo la scadenza originariamente prevista, mantenendo intatta la propria natura - con il rinnovo, invece, non si ha prolungamento dell'originario rapporto ma creazione di uno nuovo. Cosa certa è che proprio in virtù della previsione del sopra indicato termine temporale, appare evidente che la nomina dei "nuovi" giudici o il reincarico dei "vecchi", pur non essendo certa nel *quando*, è indubbiamente certa nell'*an*. Non si tratta dunque di una *prorogatio sine die* (questo, viceversa, è il caso preso in considerazione dalla nota sentenza della Corte costituzionale n. 28 del 1992). La possibilità/necessità di proroga – nel caso in cui il rinnovo non sia avvenuto per tempo – risponde ad elementari esigenze di funzionalità e dunque, in ultima analisi, di razionalità del sistema. E per tale motivo è invalsa, opportunamente, nella prassi di molte federazioni e dello stesso CONI.

## **Stagione Sportiva**

2020-2021

## **Numero**

n. 103/CFA/2020-2021/B

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Fumo

## **Riferimenti normativi**

art. 34, comma 17, Statuto FIGC

## **Provvedimenti**

**SEZIONI UNITE - DECISIONE N. 103 CFA del 7 maggio 2021 (Procura Federale/Sigg.ri Lotito Claudio - Pulcini Ivo - Rodia Fabio - società S.S. Lazio S.p.A.)**